



TRIBUNALE DI BERGAMO

Sede di via Borfuro n.11/B

SEC
COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
PROVINCIA DI BERGAMO
20 SET 2011
P. N. 8101
FASC.

VERBALE DI DEPOSITO DI LODO ARBITRALE

In data 29.7.11 avanti il sottoscritto Cancelliere è comparso
l'avv. Marco Amoretti con studio in Bergamo, Via Belasio 10
il quale, nella sua qualità di difensore dell'attore /convenuto nel giudizio
arbitrale in forza di compromesso del 26.4.82
fra Enel Rete Gas
con l'avv.

1851/11 a.G.
2105/11 CRON.
3831/11 del.
8/11 lodo

CONTRO

Comune di Cividate rappresentata e difesa dall'avv.
R. Bondjuz con studio in Via Zanbionchi 8 - Bergamo

CONSEGNA IN DEPOSITO

1. L'atto di compromesso, concluso tra
Enel / Comune di Cividate
2. Lodo arbitrale in originale, sottoscritto dagli arbitri signori
Avv. Conti D, Ing. Rotta F e Avv. Bertolotto G.

CHIEDE

Che il lodo arbitrale sia dichiarato esecutivo a norma dell'art.825 c.p.c.
come da separata istanza che si deposita.

Bergamo, li 29 LUG. 2011

L.C.S.

Il Cancelliere
(Stefania Testi)



FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con convenzione stipulata il 26.11.1982, il Comune di Civitate al Piano attribuiva alla SO.DI.GAS spa (cui poi succedeva ENEL RETE GAS) il diritto di esclusiva del servizio di distribuzione di gas combustibile, per tutti gli usi, nel proprio Comune.

Sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 23.05.2000, n. 164 e dall'art. 8 della originaria convenzione, il Comune decideva di procedere al riscatto anticipato, con effetto dal 31.12.2008, del servizio pubblico di distribuzione del gas metano, come da delibera C.C. n.29 del 26.09.2007.

Successivamente, in data 10.01.2008 ERG inviava al Comune lo stato di consistenza degli impianti e, a seguire, il Comune predisponeva, dapprima, una analisi economico-patrimoniale del servizio di distribuzione del gas con valutazione degli impianti di proprietà della Concessionaria datata 15.02.2008, indi una perizia - asseverata il 04.04.2008 -, con la valorizzazione degli impianti a definizione del rimborso dovuto al gestore uscente portante un credito netto a favore del gestore uscente, di € 334.134,00=.

ERG provvedeva a contestare le risultanze della detta perizia e a comunicare al Comune in data 18.06.2008 che la stima economica del valore dell'impianto alla data del 31.12.2007 ammontava ad € 2.750.697,79=, riservata la successiva determinazione del mancato profitto ex art.24, comma quarto, del r.d. 2578/1925.

Nel frattempo veniva esperita la gara d' appalto per il nuovo affidamento del servizio e, all'esito della stessa, in data 19.09.2008, risultava

Handwritten initials and signatures on the right margin, including 'DZ' and a large signature.



aggiudicataria la società G.E.I. Gestione Energetica Impianti spa, con sede in Cremona.


Il successivo 24.12.2008 il Comune invitava la ERG a riconsegnare gli impianti per la data del 14.01.2009 e, sul diniego di questa, in data 09.02.2009 il Comune provvedeva a dare esecuzione coattiva all'ordinanza di immissione nel possesso.

In data 21.11.2008 ERG notificava al Comune istanza di arbitrato e contestuale nomina di arbitro per la controversia di cui sopra, nominando arbitro l'ing. Fortunato Rota, residente a Bolgare (BG) via Manzoni , n.10. A propria volta il Comune, in data 11.12.2008, notificava ad ERG l'atto di nomina del proprio arbitro nella persona dell'avv. Gaspare Bertolino, con studio in Brescia, via Malta 7/c. Il testo completo della clausola compromissoria è riportata in motivazione al paragrafo 1).

In assenza di accordo tra i due arbitri così nominati circa la nomina del terzo arbitro, su ricorso di ERG il Presidente del Tribunale di Bergamo con provvedimento del 15.01.2009 nominava quale Presidente del Collegio Arbitrale l'avv. Danilo Conti con studio in Bergamo, alla via Matris Domini, n.3

In data 12 marzo 2009, riuniti presso lo studio dell'avv. Danilo Conti, in Bergamo, via Matris Domini n.3, i tre arbitri come sopra nominati dichiaravano di accettare l'incarico e stabilivano la sede dell'arbitrato presso lo studio del Presidente del Collegio Arbitrale in Bergamo, Via Matris Domini n. 3.

La parte ERG, a mezzo del proprio procuratore speciale ing. Gianni Rossetto, giusta procura speciale rilasciata in data 09.03.2009 a cura del



notaio Silvia Zardi di Milano , rep. 158.848, procura acquisita in copia agli atti del procedimento, dichiarava espressamente: *"di ritenere l'arbitrato rituale e di diritto e di considerare valida ed efficace la attuale costituzione del Collegio; di concedere al Collegio Arbitrale termine di 240 giorni per la pronuncia del lodo dalla costituzione formale del Collegio e di voler regolare lo svolgimento del procedimento arbitrale secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile agli artt. 809 e segg."*.

Identica dichiarazione, datata 18 marzo 2009, veniva resa dal Sindaco del Comune all' avv. Bordogna, difensore del Comune, e da costei trasmessa alla sede dell' arbitrato, ove veniva acquisita agli atti del procedimento in data 25 marzo 2009.

Su loro richiesta, il Collegio assegnava alle parti termini per il deposito di memorie introduttive e successivi termini per le eventuali repliche, riservandosi ogni ulteriore decisione.

Con la memoria introduttiva, datata 14.04.2009, ERG assumeva le seguenti letterali conclusioni: *"1. Condannare, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione 26 novembre 1982 - previo espletamento dell'istruttoria ritenuta necessaria, comprensiva anche di consulenza tecnica - il Comune di Cividate al Piano a corrispondere a Enel Rete Gas, quale concessionario uscente del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Cividate al Piano, una equa indennità, determinata in relazione al valore dell'impianto realizzato alla data del 31 dicembre 2007, che si indica in € 2.740.697,79, ovvero in quel maggiore o minore importo che il Collegio dovesse adeguare e ritenere di*




giustizia alla data dell'emanando lodo; 2. Condannare il Comune di Cividate al Piano a corrispondere a Enel Rete Gas, sempre a titolo di equa indennità, una ulteriore somma, nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio anche con valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. ed eventualmente previa istruttoria tecnico-contabile o altro mezzo istruttorio ritenuto idoneo dal Collegio arbitrale, in ragione del mancato profitto conseguito quale concessionario a seguito del riscatto esercitato dall'Amministrazione comunale; 3. Condannare il Comune di Cividate al Piano a corrispondere a Enel Rete Gas, a titolo di risarcimento del danno, la somma che sarà determinata nel corso del giudizio, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. ed eventualmente previa istruttoria tecnico-contabile o altro mezzo istruttorio ritenuto idoneo dal Collegio arbitrale, per non avere potuto l'attrice esercitare il diritto, sancito dall'art. 19 della Convenzione, di ritenere gli impianti medesimi e proseguire nella loro gestione fino al pagamento della equa indennità; 4. Condannare il Comune di Cividate al Piano a corrispondere a Enel Rete Gas tale complessivo importo, aumentato di una percentuale di rivalutazione monetaria e degli interessi legali sino alla data dell'effettivo soddisfo; 5. Condannare il Comune di Cividate al Piano, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio arbitrale, degli onorari del Collegio arbitrale ed agli onorari, diritti e spese di difesa.".

Con la memoria introduttiva, datata 09.04.09, il Comune a propria volta assumeva le seguenti letterali conclusioni: "in via pregiudiziale e/o preliminare, preso atto e/o accertato che controparte ha deferito al



51

Collegio Arbitrale la questione in merito al calcolo dell'indennità in forza di clausola nulla o comunque inefficace (art. 20 convenzione), per quanto esposto in atto, dichiararsi l'incompetenza del Collegio Arbitrale ovvero la carenza di giurisdizione a decidere in forza di detta clausola, ove non si ritenga il Collegio altresì incompetente ad accertare la nullità della clausola e non voglia sospendere ex art. 819 e segg. c.p.c. il procedimento fino a sentenza passata in giudicato di declaratoria di nullità della clausola resa dal giudice competente che si identifica con il giudice amministrativo; dichiarare non dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria richiesti anche per l'inammissibilità e nullità assoluta per genericità delle domande relative. In via di merito e nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande pregiudiziali assorbenti e senza che ciò possa in alcun modo costituire rinuncia alle stesse, respingersi le altrui richieste perché infondate in fatto ed in diritto, accertandosi che il valore dell'impianto oggetto di riscatto da parte del Comune di Civate al Piano è pari ad € 334.134,00 o alla minore o maggiore somma che verrà determinata in corso di causa per tutto quanto sopra detto, anche a mezzo di apposita C.T.U. ed in qual misura competa a Enel Rete Gas S.p.A. un rimborso - indennità di riscatto, ai sensi dell'art. 24 e ss. T.U. n. 2578/1925, dell'art. 15 D.lgs 164/2000 e dell'art. 13 D.P.R. n. 902/1986, tenuto conto di tutte le strutture per cui fosse prevista devoluzione gratuita, nonché di tutti i contributi riscossi dalla concessionaria e suoi danti causa, sin dall'inizio della gestione del servizio, compresi i contributi versati dagli utenti per gli allacciamenti; detratti gli ammortamenti già operati dalla concessionaria, con esclusione



del preteso lucro cessante a fronte della legittimità del recesso anticipato, secondo la valutazione di stima del Comune di Cividate in data 15.02.2008 prot. n. 1161. In via riconvenzionale condannando Enel Rete Gas al risarcimento del danno da quantificarsi, anche in via equitativa dal giudice, in corso di causa, derivato al Comune di Cividate al Piano dal grave ed ingiustificato ritardo nella riconsegna dell'impianto da parte della concessionaria. In ogni caso spese, onorari e competenze interamente rifiuti. In via istruttoria ed in quanto occorra, disporsi C.T.U. che quantifichi in base ai parametri normativi sopra richiamati dell'art. 24 e ss T.U. n. 2578/1925 e dell'art. 15 D.lgs 164/2000 l'indennità di riscatto relativa all'impianto in oggetto, detratti i contributi ricevuti dal Comune, come pure quelli ricevuti per i singoli allacciamenti, detratti gli ammortamenti già operati dalla concessionaria, con esclusione del preteso lucro cessante, quantificando altresì il danno derivato all'Amministrazione Comunale per il grave ed ingiustificato ritardo nella riconsegna dell'impianto da parte della concessionaria".

Con successiva ordinanza, datata 26.05.2009, il Collegio disponeva l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, nominando c.t.u. l'ing. Pietro Ognà, fissava l'udienza del 25.06.2009 per il conferimento dell'incarico e la formulazione dei quesiti, assegnando alle parti termine sino al 15.06.2009 per eventuali proposte di quesiti da sottoporre al nominato ctu.

Alla udienza del 25.06.2009, presenti il nominato ctu e i difensori delle parti ed esaminate le proposte di quesito depositate nei termini dalle parti, il Collegio formulava il seguente quesito sull'accordo delle parti:

TRIBUNALE

OGGA

“Esaminati gli atti e i documenti del procedimento arbitrale nonché l’ulteriore documentazione e informazioni che il C.T.U. riterrà utile acquisire, nel rispetto delle regole del contraddittorio; esaminato altresì l’impianto di distribuzione del gas oggetto del procedimento arbitrale, determini il C.T.U.:


- a) lo stato di consistenza dell’impianto di distribuzione del gas nel territorio del Comune di Cividate al Piano alla data del 09.02.09;*
- b) l’equa indennità spettante alla società Enel Rete Gas ai sensi dell’art. 24, r.d. 15.10.1925 n. 2578, del D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 e della convenzione 26.11.1982 Rep. n. 826 intercorsa tra le parti, specificando sia i criteri adottati che lo sviluppo dei calcoli, nonché elencando separatamente tutti i tipi di contributi, pubblici o privati, da distinguersi per anno di percezione e per tipologia, formulando, laddove ve ne fosse la necessità a causa del contrasto tra le parti, ipotesi alternative di determinazione;*
- c) la quantificazione del danno lamentato dalla società Enel Rete Gas per il mancato esercizio del diritto di ritenzione previsto dall’art. 19 della convenzione 26.11.1982 Rep. 826”.*

Veniva poi assegnato il termine del 30.10.2009 per il deposito dell’elaborato peritale e stabilita la data per l’inizio delle operazioni peritali per il giorno 08.07.2009.

Sempre nella stessa udienza i difensori delle parti, ritenendo applicabile il disposto dell’art.820 comma 4 lettera b) c.p.c. in relazione al disposto dell’art.816 bis c.p.c., confermavano di ritenere prorogato il termine per la decisione del lodo per tutta la durata della disposta c.t.u..



05



Successivamente al deposito della c.t.u., il Collegio assegnava alle parti il termine del 05.03.2010 per il deposito di eventuali osservazioni alla stessa e, viste le osservazioni tempestivamente depositate dalle parti, invitava il c.t.u. a depositare entro il termine del 07.05.2010 le proprie deduzioni in risposta alle osservazioni depositate.

Il Collegio, con propria ordinanza del 26.05.2010, esaminata la relazione integrativa depositata dal c.t.u. e ritenuta l'opportunità di effettuare almeno ulteriori trenta rilievi relativi agli allacci posti al di fuori del concentrico urbano onde disporre di dati maggiormente significativi circa l'estensione media degli allacciamenti nell'area suddetta, convocava il c.t.u., le parti e i rispettivi consulenti per l'udienza del 10 giugno 2010, al fine di individuare nel contraddittorio delle parti i punti della rete dove effettuare i nuovi rilievi e le concrete modalità con cui effettuare i rilievi stessi.

Sciogliendo la riserva assunta in esito alla udienza suddetta, il Collegio disponeva l'effettuazione di ulteriori rilievi a campione sugli allacciamenti posti al di fuori del concentrico urbano (con percentuale compresa tra il 10 e il 15%) e stabiliva le modalità per la concreta individuazione dei punti da rilevare, fissando per la concreta definizione della procedura di effettuazione dei rilievi l'inizio delle operazioni per il giorno 24 settembre 2010 presso il Comune.

In tale data, il Collegio si riuniva presso il Comune presenti il Sindaco, il c.t.u., i due c.t. di parte e un incaricato della G.E.I., nuovo affidatario del servizio. All'esito della riunione, sull'accordo di tutti i presenti, venivano fissati sia il numero degli ulteriori rilievi a campione, sia i criteri per l'individuazione dei singoli punti da rilevare, stabilendo che il nuovo




elaborato dovesse essere depositato entro il 24.10.2010.

Avvenuto il deposito del nuovo elaborato, trasmesso alle parti in data 02.11.2010, il Collegio, preso atto che le parti non avevano formulato ulteriori istanze istruttorie, riteneva la causa matura per la decisione e assegnava il termine del 13.12.2010 per il deposito di foglio contenente la precisazione delle conclusioni; del 17.01.2011 per il deposito della memoria conclusionale e del 31.01.2011 per le eventuali repliche, riservando la deliberazione del lodo nei termini assegnati ed accettati dalle parti.

Nei termini assegnati le parti provvedevano a depositare i rispettivi atti; da parte del Comune, si premettevano alla precisazione delle conclusioni nuove osservazioni al supplemento di c.t.u. .


Vengono di seguito riportate le conclusioni delle parti, come risultanti dagli appositi fogli depositati nei termini.

Per ERG : *"1. Ai sensi dell'art. 8 della Convenzione 26 novembre 1982, condannare il Comune di Civate al Piano a corrispondere a Enel Rete Gas, quale concessionario uscente del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Civate al Piano, una equa indennità, determinata in relazione al valore dell'impianto realizzato alla data del 09 febbraio 2009, che si indica in € 3.023.836,35, ovvero nella diversa somma il Collegio dovesse ritenere di giustizia, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.; 2. Condannare il Comune di Civate al Piano a corrispondere a Enel Rete Gas, sempre a titolo di equa indennità, la ulteriore somma di € 203.538,28, ovvero la diversa somma il Collegio dovesse ritenere di giustizia, anche con valutazione*



equitativa ex art. 1226 cod. civ., in ragione del mancato profitto conseguito dall'attrice quale concessionaria, a seguito del riscatto esercitato dall'Amministrazione comunale; 3. Condannare il Comune di Cividate al Piano a corrispondere a Enel Rete Gas, a titolo di risarcimento del danno la ulteriore somma di € 121.616,71, ovvero la diversa somma il Collegio dovesse ritenere di giustizia, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., per non avere potuto l'attrice esercitare il diritto, sancito dall'art. 19 della Convenzione, di ritenere gli impianti medesimi e proseguire nella loro gestione fino al pagamento delle equa indennità; 4. condannare il Comune di Cividate al Piano a corrispondere a Enel Rete Gas tale complessivo importo, aumentato di una percentuale di rivalutazione monetaria e degli interessi legali sino alla data dell'effettivo soddisfo; 5. Condannare il Comune di Cividate al Piano, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio arbitrale, degli onorari del Collegio arbitrale ed agli onorari, diritti e spese di difesa.”.

Per il Comune: “in via pregiudiziale e/o preliminare: preso atto e/o accertato che controparte ha deferito al collegio arbitrale la questione in merito al calcolo dell'indennità in forza di clausola nulla o comunque inefficace (art. 20 convenzione), per quanto esposto in atto, dichiararsi l'incompetenza del collegio arbitrale ovvero la carenza di giurisdizione a decidere in forza di detta clausola, ove non si ritenga il collegio altresì incompetente ad accertare la nullità della clausola e non voglia sospendere ex art. 819 e segg. c.p.c. il procedimento fino a sentenza passata in giudicato di declaratoria di nullità della clausola resa dal



giudice competente che si identifica con il giudice amministrativo; dichiarare non dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria richiesti anche per l'inammissibilità e nullità assoluta per genericità delle domande relative. In via di merito e nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande pregiudiziali assorbenti e senza che ciò possa in alcun modo costituire rinuncia alle stesse, respingersi le altrui richieste perché infondate in fatto ed in diritto accertandosi che il valore dell'impianto oggetto di riscatto da parte del Comune di Cividate al Piano è pari ad € 334.134,00 o alla minore o maggiore somma che verrà determinata in corso di causa per tutto quanto sopra detto, anche a mezzo di apposita C.T.U. ed in qual misura compete a Enel Rete Gas S.p.A. un rimborso – indennità di riscatto, ai sensi dell'art. 24 e ss. T.U. n. 2578/1925, dell'art. 15 D.lgs 164/2000 e dell'art. 13 D.P.R. n. 902/1986, tenuto conto di tutte le strutture per cui fosse prevista devoluzione gratuita, nonché di tutti i contributi riscossi dalla concessionaria e suoi danti causa, sin dall'inizio della gestione del servizio, compresi i contributi versati dagli utenti degli allacciamenti; detratti gli ammortamenti già operati dalla concessionaria, con esclusione del preteso lucro cessante a fronte della legittimità del recesso anticipato, secondo la valutazione di stima del Comune di Cividate in data 15.02.2008 prot. n. 1161. In via riconvenzionale condannando Enel Rete Gas al risarcimento del danno da quantificarsi, anche in via equitativa dal giudice, in corso, di causa derivato al Comune di Cividate al Piano dal grave ed ingiustificato ritardo nella riconsegna dell'impianto da parte della concessionaria. In ogni caso spese onorari e competenze



ancora per quanto riguarda i risultati dell'indagine territoriale eseguita sulle zone definite "B" e "C", il CTU non è stato evidenziato che una buona parte degli allacci misurati eccedevano il limite di 10 ml, oltre il quale – ai sensi dell'art. 5 della convenzione del 26.11.1982 – il costo delle estensioni sarebbe stato rimborsato dal Comune o dagli utenti. In particolare, si rileva che nella zona "B" le predette eccedenze riguardano 11 punti di saggio su 61, con un'eccedenza complessiva di 166,00 ml su 435,98 ml rilevati, per cui "aggiungendo alla media 0,60 ml standard di tronchetto sotto terra) si arriva solo a 5,03 ml, contro gli 8,12 ml calcolati dal C.T.U.. Invece, per la zona "C" le predette eccedenze riguardano addirittura 21 punti di saggio su 81, con un'eccedenza complessiva di 455,33 ml su 929,58 ml rilevati, per cui (aggiungendo alla media 0,60 ml standard di tronchetto sotto terra) si arriva solo a 6,45 ml, contro i 12,08 ml calcolati dal CTU; 4) sempre in merito ai risultati dell'indagine territoriale eseguita sulle zone definite "B" e "C", osservando che le succitate eccedenze oltre i 10 ml si presentano spesso in forma davvero eclatante, soprattutto nella zona "C", dove si arriva ad allacci (o tali definiti) di oltre 50 ml, o addirittura di oltre 100 ml, così lasciando supporre che le derivazioni qualificate come "allacci" siano in realtà "estensioni di rete" eseguite al fine di evitare che – ai sensi del succitato art. 5 della convenzione del 26.11.1982 – il Gestore dovesse estendere gratuitamente la rete per raggiunta densità di utenza, e così potendo invece pretendere un contributo dagli utenti.

Si deve ricordare infine che l'ex Gestore ENEL RETE GAS non ha fornito alcun dato sui contributi riscossi dai singoli utenti. Ai sensi dell'art. 9



della convenzione del 26.11.1982 detti contributi andavano calcolati in base ai prezzi correnti della mano d'opera e a quelli dei materiali indicati nel listino della CCIAA di Bergamo. Per contro, ENEL RETE GAS si è limitato a indicare i valori contabili riepilogativi per i soli anni 2007-2008. Inoltre, pur avendo dichiarato di non disporre di alcun dato contabile inerente ai contributi percepiti nei 23 anni precedenti, ENEL RETE GAS ha tuttavia presentato una dettagliatissima memoria – in molti casi supportata da schemi grafici – riguardante i dati tecnici di misura per 345 allacci (su un totale di 1.173) realizzati a partire dal lontano anno 1990.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si ritiene doveroso chiedere al Collegio Arbitrale di valutare la rispondenza della realtà dei contributi di allaccio calcolati dal CTU, che li ha definiti per estrapolazione dei valori dichiarati da ENL RETE GAS per soli 2 anni di concessione; sugli oltre 25 anni di durata effettiva della gestione. Inoltre, si chiede al Collegio Arbitrale di ordinare all'ex Gestione ENEL RETE GAS di esibire un adeguato numero di preventivi di allaccio – peraltro, previsti dall'art. 9 della convenzione del 26.11.1982 – firmati per accettazione dagli utenti, sulla base dei quali sia possibile ricostruire, ad esempio, il costo metrico che il Gestore ha calcolato per i tubi, onde applicarlo ai risultati rilevati sul territorio in relazione a quelli contabili forniti, riparametrando le estrapolazioni eseguite dal CTU.

Se ed in quanto occorra disporsi C.T.U. che quantifichi in base ai parametri normativi sopra richiamati dell'art. 24 e ss T.U. n. 2578/1925, dell'art. 15 D.lgs 164/2000 l'indennità di riscatto relativa all'impianto in



oggetto detratti i contributi ricevuti dal Comune come pure quelli ricevuti per i singoli allacciamenti, detratti gli ammortamenti già operati dalla concessionaria, con esclusione del preteso lucro cessante, quantificando altresì il danno derivato all'amministrazione comunale per il grave ed ingiustificato ritardo nella riconsegna dell'impianto da parte della concessionaria".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sulla validità della clausola compromissoria e sulla competenza del collegio arbitrale

Da parte del Comune si eccepisce in via pregiudiziale la nullità o, comunque, la inefficacia della clausola arbitrale invocata da ERG (art.20 della convenzione datata 26 novembre 1982) e, quindi, l'incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia.

Ritiene il Collegio che la detta eccezione sia infondata per i seguenti motivi.

L'art. 20 ("Clausola Compromissoria") della citata convenzione letteralmente recita: *"I contraenti eleggono il proprio domicilio nel Comune di Civate al Piano ad ogni effetto di legge. Le eventuali contestazioni nella esecuzione della presente convenzione, anche per quanto riguarda circostanze non espressamente menzionate, saranno risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, da nominare uno per parte ed il terzo in comune accordo. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, la nomina dovrà effettuarsi da parte del Presidente del Tribunale di Bergamo, su richiesta di una delle parti che dovrà darne avviso all'altra".* L'art.8 della stessa convenzione



ancora letteralmente recita ("Diritto di riscatto da parte del Comune"):
"Nel caso che il Comune ritenesse, avvalendosi della Legge dei servizi pubblici (Legge T.U. 15/10/1925 n. 2578), riscattare anzitempo l'impianto, dovrà per il detto riscatto, pagare alla concessionaria quanto prescritto dalla detta Legge. In tutti i modi il diritto di riscatto non potrà essere esercitato prima dello scadere del 10° anno dall'inizio della presente concessione."

Come esposto in fatto, il Consiglio Comunale deliberava in data 26 settembre 2007 di procedere al riscatto anticipato con effetto dal 31.12.2008 del servizio pubblico di distribuzione del gas metano esercitando " il diritto di riscatto degli impianti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 del R.D. n. 2578 del 15.10.1925, come espressamente richiamato all'art.8 del contratto n. 826 rep. del 26.11.1982 ".


Sin dall'introduzione del presente procedimento arbitrale, parte E.R.G. ha chiesto la condanna del Comune al pagamento di :

- a) un'equa indennità ai sensi dell'art. 8 della convenzione del 26.11.1982 da determinarsi in relazione al valore dell'impianto realizzato;
- b) una ulteriore somma, sempre a titolo di equa indennità, in ragione del mancato profitto per il riscatto esercitato dal Comune;
- c) una ulteriore somma, a titolo di risarcimento danno, per non aver potuto esercitare il diritto di ritenzione previsto all'art. 19 della concessione;
- d) altra somma per rivalutazione monetaria e interessi legali .

Costituisce *ius receptum* la ammissibilità dell'arbitrato rituale quale metodo di risoluzione di controversia tra un privato e una Pubblica Amministrazione relativamente a diritti soggettivi tutelabili davanti al



05 APR



Giudice ordinario.

La legge 1034/1971, istitutiva dei T.A.R., al comma 2 dell'art.5 ha esplicitamente conservato la giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.

Come precisato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite : *"Tale riparto di giurisdizione non ha subito modifiche ad opera del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comma 1, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. a), atteso che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 204 del 2004, ne ha dichiarato la incostituzionalità nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo "tutte le controversie in materia di pubblici servizi", anzichè "le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi (così come era previsto fin dalla L. n. 1034 del 1971, art. 5), ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore (così come era previsto dall'art. 33, comma 2, lett. c, e d")*- Cass., Sez. Un., 08.10.2008, n.24785 -.

Quindi, le controversie in tema di concessione di pubblico servizio, come quella oggetto del presente procedimento, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ad eccezione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi alla stregua del vigente assetto



normativo come sopra identificato. Sempre ricorrendo ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Cassazione, *"Ad ulteriore specificazione, queste sezioni unite hanno chiarito, con giurisprudenza costante, che le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, non attratte nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo perchè riservate alla giurisdizione del giudice ordinario - secondo il criterio di riparto già presente nella L. n. 1034 del 1971, art. 5, comma 2, prima delle modifiche apportate dal citato art. 33 - sono solo quelle a contenuto meramente patrimoniale, e cioè quelle nelle quali non venga in alcun modo in rilievo il potere autoritativo della P.A. a tutela di interessi generali, e ciò a prescindere dallo strumento in concreto adottato dall'amministrazione stessa."* - Cass., sez. un. Ord., 18.11.2008, n. 27336.

Dato il contenuto meramente patrimoniale delle domande di ERG sopra illustrate, non vi è dubbio che la vertenza oggetto del presente arbitrato rientra nel novero delle "indennità, canoni ed altri corrispettivi" pertinenti ad un rapporto di concessione di pubblico servizio. Da ciò discende la competenza dell' autorità giudiziaria ordinaria e l'ammissibilità del ricorso agli arbitri per la definizione delle relative controversie.

2. Sulla natura del presente arbitrato

Le parti hanno stabilito che il presente arbitrato sia da considerare rituale e di diritto.

Infatti, in sede di costituzione del Collegio Arbitrale (cfr. verbale di seduta del 12.03.2009), la parte ERG, a mezzo del proprio procuratore speciale, dichiarava di ritenere l'arbitrato rituale e di diritto e di considerare la attuale costituzione del Collegio valida ed efficace.



Con comunicazione 18 marzo 2009, prot.2388, il Sindaco del Comune, a propria volta, dichiarava di ritenere l'arbitrato rituale e di diritto, nonché di considerare valida ed efficace l'attuale costituzione del Collegio Arbitrale. Stante la chiara ed univoca manifestazione di volontà esternata dalle parti, il Collegio non può che prenderne atto e considerare, quindi, il presente arbitrato rituale e di diritto con conseguente legittimità del ricorso ad arbitrato in virtù della clausola compromissoria negoziale sopra citata.

3. Lo stato di consistenza dell'impianto

La relazione di consulenza tecnica redatta dall'ing. Ognà, nel rispondere ai quesiti posti dal Collegio, ha dapprima determinato lo stato di consistenza dell'impianto alla data del 9.2.2009, individuando i singoli cespiti componenti l'impianto:

A) Tubazioni in acciaio	m	23.218
B) Tubazioni in PEAD	m	1.503
C) Impianti secondari		
- gruppo di riduzione finale	n.	3
- gruppo di riduzione industriale	n.	3
D) Misuratori a membrana	n.	1.990
E) Misuratori a turbina	n.	2
F) Impianti di derivazione di utenza – punti gas (punti di riconsegna)	n.	2.120

3a . La voce di più problematica quantificazione è risultata essere quella degli " Impianti di derivazione di utenza-punti gas ". In primo luogo, il c.t.u. ha rilevato che i punti gas erano 2.120, mentre gli allacci erano di numero inferiore " poiché, al terminale, in taluni di questi impianti sono

collocati più di un contatore; sicché il numero di impianti è inferiore al numero di contatori”.

Nell'aspro dissidio tra le parti (che ha caratterizzato tutto il corso delle operazioni peritali, non facilitando certo l'operato del consulente tecnico del Collegio), il c.t.u. è pervenuto a determinare il numero di allacci in 1.191, con un ragionamento logico che il Collegio ritiene di condividere.

Ben più problematica è risultata essere la determinazione della lunghezza media delle tubazioni interrate di derivazione all'utenza.

Ritenuta la difficoltà e l'eccessiva onerosità di più approfondite verifiche, operando la propria valutazione sulla scorta dei dati forniti dalle parti – per ERG, il doc.21, riguardante 345 allacci realizzati nel periodo 1990/2009 con una media di mt.8,5 per allaccio; per il Comune, il doc.33, consistente in una perizia asseverata, eseguita dallo Studio Tecnico geom.Pozzi, secondo cui le 429 prese rilevate nel “centro storico” avevano uno sviluppo medio di mt. 5,186 -, il C.T.U. conclusivamente determinava la lunghezza media di dette tubazioni in mt. 7,30.

3b. Essendovi stato ampio dibattito tra le parti su detta misura, nella propria relazione integrativa (d'ora in avanti, solo “la seconda relazione”) il c.t.u. esponeva in modo analitico il percorso seguito per giungere alla suddetta determinazione, concludendo letteralmente : “ *se peraltro il Collegio Arbitrale lo ritiene, lo scrivente c.t.u. è disponibile a effettuare, con il tempo necessario ed i conseguenti costi, tutti i rilievi in loco, presenti ovviamente i due c.t.p.* ”.

3c. Stante la distanza tra le posizioni dei c.t.p. sul tema e pur comprendendo la preoccupazione del c.t.u. di non gravare di troppi costi le



05



parti per ulteriori verifiche, il Collegio, disponeva tuttavia ulteriori rilievi sugli allacciamenti esterni al concentrico urbano.

Nella riunione arbitrale del 24.9.2010, tenutasi presso il Municipio, presenti oltre al Collegio e al c.t.u., i c.t. di parte, il Sindaco del Comune ed un incaricato del gestore pro tempore della rete (la società GEI), veniva di comune accordo determinato il numero dei nuovi rilievi a campione da effettuarsi per dare maggiore significatività agli stessi, nonché la relativa metodologia operativa.

A seguire, in data 27.9.2010, tra il c.t.u., i c.t.p. e il rappresentante della GEI, ancora presso la casa municipale, si teneva altra riunione per la messa a punto delle modalità operative con cui eseguire i rilievi. Concordato il preventivo di spesa tra GEI, da un lato, e i consulenti tecnici (d'ufficio e di parte) dall'altro, i rilievi venivano effettuati in cinque giornate comprese tra il 4 e il 13.10.2010 da personale GEI, alla presenza del geom. Vincenzo Caputo per il Comune e del geom. Luigi Fusini per ERG, che sottoscrivevano le tabelle riassuntive. Detti dati venivano esaminati congiuntamente dal c.t.u. e dai c.t. di parte il 18.10.2010 .

Dai nuovi e più approfonditi accertamenti è risultato che la lunghezza media degli allacci andava rideterminata in mt. 8,65, come risulta dalla terza relazione del c.t.u., depositata in data 25.10.2010.

4. Determinazione della equa indennità

Accertato lo stato di consistenza dell'impianto, il c.t.u. è passato a determinare l'equa indennità spettante ad ERG.

Per fare ciò, il c.t.u., correttamente, ha determinato il valore industriale residuo (d'ora in avanti, solo VIR) secondo le regole di corrente utilizzo (



considerando : il costo di ricostruzione a nuovo - CRN - dei cespiti dell'impianto, la vita fisica dei singoli cespiti, la effettiva durata dei singoli cespiti dall'anno della loro collocazione al 9.2.2009, il coefficiente di degrado per valutare il deperimento e moltiplicando, infine, il CRN per il coefficiente di degrado).

4a. A proposito del CRN è insorto contrasto tra i c.t. di parte : a) sui criteri con cui individuare i prezzi di rifacimento; b) sul riconoscimento, oltre ai costi diretti, anche dei costi generali dell'appaltante - spese tecniche (di progetto, di Direzione Lavori, di collaudi ecc.) e spese generali di gestione della commessa da parte dell'appaltante.

Circa i prezzi, il c.t.u. ha fatto riferimento al Bollettino dei prezzi delle opere civili della C.C.I.A.A. di Bergamo; ai prezzi di mercato per la parte tecnologica; relativamente a quelle voci non previste nel prezziario all'uopo, consultando ditte del ramo; a specifiche analisi "ad hoc", individuando entità di singole prestazioni e prezzi elementari delle stesse. Il tutto come ulteriormente specificato alle pagine 7, 8 e 9 della seconda relazione.

Per quanto riguarda, invece, i costi generali, il c.t.u. ha determinato le percentuali del 3% e del 6% sui costi diretti, rispettivamente per spese tecniche e per spese generali.

4b. Anche a proposito della vita fisica dei cespiti è insorto aspro contrasto tra i c.t. di parte, sostenendosi da parte del c.t. del Comune che la stessa fosse da individuare nella "durata convenzionale per il recupero tariffario" e dal c.t. di ERG nella durata fisica effettiva e non convenzionale. Il c.t.u., nella seconda relazione, ha diffusamente spiegato i motivi per cui ha



ritenuto di adottare la vita fisica effettiva e ha dato conto sulla base di quali elementi ha attribuito ai singoli cespiti i relativi valori.

Il Collegio (con l'opinione dissenziente dell'arbitro Avv. Bertolino, il quale ritiene il criterio della "vita fisica" incerto e, comunque, difforme e contrario sia al disposto dell'art. 13 del D.P.R. n. 902 del 1986, che fa riferimento alla "prevista durata utile degli impianti stessi", ossia alla durata del loro utilizzo "previsto" dalle parti e da commisurarsi alla durata della concessione, sia dell'art. 24 Testo Unico 2578/1925 che fa riferimento comunque alla "durata complessiva del tempo per cui la concessione fu fatta" ovvero "del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio... allo spirare della concessione medesima") ritiene di condividere le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U..

4c. Individuato, da ultimo, il coefficiente di degrado senza che fossero sollevate contestazioni dalle parti, a pag.51 della prima relazione il c.t.u. ha quantificato il VIR in € 2.272.554= da cui ha dedotto € 34.364= quale minor costo per il gestore per mt. 2.925 di sviluppo di scavo per posa di doppio tubo ed € 3.687= per minor costo per il Gestore per mt. 362 di tubazione posata con strada in macadam.

5. Le ulteriori risultanze della c.t.u.

Passando ora a trattare dei contributi percepiti dal gestore del pubblico servizio di concessione, il c.t.u. ha acclarato l'esistenza nella fattispecie di tre tipi di contributi (pagati direttamente dal Comune, pagati dai lottizzanti in occasione di estensione della rete, privati per allacciamenti di utenza) e ne ha quantificato gli importi per anno di percezione, rimettendo correttamente al Collegio Arbitrale la decisione su ogni altra questione



Per altro verso, il c.t. di parte comunale, in modo perplesso (*"i risultati numerici riportati dall'Ing. Ognà nella sua tabella riepilogativa media pesata non sembrano coincidere con quelli derivabili dalle tabelle compilate dai rilevatori"*), sembra contestare le risultanze in punto lunghezza media delle tubazioni interrato di derivazione all'utenza. E' tuttavia sufficiente esaminare l'allegato 3 alla terza relazione di c.t.u., per constatare che i calcoli del c.t.u sono perfettamente coerenti con le ultime rilevazioni effettuate al di fuori del concentrico urbano e che l'unico errore esistente è quello del c.t. di parte comunale che considera solo parzialmente e non integralmente i dati della rilevazione.

Gli ulteriori rilievi svolti dal ctp del Comune riguardano i contributi pagati dai privati per gli allacci, rilievi del tutto irrilevanti vista la decisione assunta dal Collegio (a maggioranza) in punto non detraibilità degli stessi (cfr. il successivo paragrafo 9b).

Ragion per cui le censure di nullità svolte dal Comune nei confronti della c.t.u. si appalesano del tutto infondate : il contraddittorio è sempre stato rigorosamente osservato; il diritto di difesa ha potuto sempre dispiegarsi, senza incontrare limitazioni di sorta; i dati della perizia redatta per conto del Comune dallo Studio Pozzi non solo sono stati valutati dal c.t.u., ma addirittura *"sono stati utilizzati, per quanto possibile, per pervenire a determinare, per 429 allacciamenti nella zona storica che era stata oggetto della prima richiesta del c.t. della parte Comune, uno sviluppo medio della derivazioni di m 5,186 a fronte di uno sviluppo medio di m 8,50 di cui alla documentazione del c.t. di parte attrice per altri 345 allacciamenti"* (seconda c.t.u., pag.5).



Né maggior pregio hanno le ulteriori censure di nullità reiterate dal Comune negli scritti difensivi finali : a proposito della consistenza effettiva degli impianti, il c.t.u. ha replicato esaurientemente nella seconda relazione, alle pagg. 1 e 2, evidenziando che sul quadro dello stato di consistenza esiste accordo fra i due c.t.p., eccezion fatta per la voce "impianti di derivazione alla utenza" (la cui vicenda è stata ricostruita al precedente paragrafo 3c).

Si è poi appena visto come non trovi assolutamente riscontro l'affermazione del Comune che imputa alla c.t.u. una mancanza di imparzialità circa l'utilizzo dei dati forniti dalle parti: la vicenda dell'utilizzo della perizia Pozzi dimostra esattamente il contrario. Le restanti critiche del Comune poi attengono al merito delle valutazioni e determinazioni esposte dal c.t.u. e, quindi, non involgono profili di nullità. Conclusivamente sul punto il Collegio valuta infondate le censure di nullità mosse dal Comune nei confronti della c.t.u..

7. Le conclusioni della c.t.u..

Le conclusioni cui perviene il c.t.u. in punto stato di consistenza ed equa indennità (VIR) sono condivisi dal Collegio (a maggioranza), con l'unica eccezione della voce costi generali per i motivi indicati al successivo paragrafo 8).

Su tutte le questioni trattate, il c.t.u. ha suffragato le proprie conclusioni con spiegazioni logiche e convincenti e con valutazioni tecniche del tutto condivisibili. Dato che lo stesso c.t.u. nella seconda relazione si è fatto carico di rispondere a tutti i rilievi mossi dai c.t. di parte, il Collegio non ritiene di dover ulteriormente argomentare sui suddetti rilievi critici delle



parti e ciò in base al costante insegnamento giurisprudenziale, ribadito di recente anche da Cass. 9.1.2009 n. 282, per cui *“il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico - che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - esaurisce l'obbligo della motivazione mediante l'indicazione delle fonti del suo convincimento: senza necessità che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti di fiducia, che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni tratte (Cass., sez. 1, 3 Aprile 2007, n. 8355; Cass., sez. 2, 13 Settembre 2000, n. 12.080).”*

8. Rideterminazione dei costi generali

L'unico punto della c.t.u. su cui il Collegio (all'unanimità) dissente concerne la determinazione dei costi generali (“ spese tecniche “ e “spese generali”).

Come visto, parte ERG richiedeva il riconoscimento, oltre che dei costi diretti, anche dei costi generali dell'appaltante : 5% dei costi diretti per spese tecniche (di progetto, di direzione lavori, di collaudi ecc.) e 10% dei costi diretti per spese generali di gestione della commessa.

Il Comune ha sostenuto, invece, che non poteva riconoscersi altro rispetto ai costi diretti.

Il c.t.u. ha concluso riconoscendo il 3% per le spese tecniche e il 6% per le spese generali di gestione.

Il Collegio condivide la determinazione del c.t.u. circa le spese tecniche e la motivazione che la giustifica (*“la peculiarità delle prestazioni esecutive che si riflette sui costi del committente così la progettazione, la*



d.l. e i collaudi sono tutte prestazioni che godono della ripetitività e della contestualità dei lavori”).

Quanto, invece, alle spese generali di gestione, valorizzate al 6% dei costi diretti, osserva il Collegio che il c.t.u. ha fatto riferimento, con scelta condivisa all'unanimità dal Collegio, per la determinazione del CRN, al Bollettino 1/2008 dei prezzi e delle opere edili edito dalla CCIAA di Bergamo, specificando che, per la massima parte, i prezzi utilizzati erano quelli riportati nel “ capitolo H) Opere di urbanizzazione “.

Tuttavia, dall' esame del detto Bollettino, al capitolo H.4 “ Lavori e opere compiute” ove si rinvencono la maggior parte delle voci utili per la determinazione del CRN (ad es. H.4.20.35 “*Fornitura e posa in opera di condotte in tubo di acciaio internamente grezze ed esternamente con polietilene per rete gasdotto esclusi pezzi speciali, collaudo e collegamento alla rete esistente escluse le opere di scavo ed assistenza muraria da valutarsi a parte*”), risulta espressamente che i prezzi medi indicati sono comprensivi “*di spese generali utili ed oneri per la gestione amministrativa, il trasporto e lo smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti dalla ditta che ha eseguito i lavori a regola d'arte, tranne dove diversamente indicato.*”.

Quindi, dal momento che i prezzi medi utilizzati dal c.t.u. erano già comprensivi delle spese generali, riconoscere un ulteriore 6% sui costi diretti rappresenterebbe una indebita duplicazione.

9. Detraibilità dei contributi


Va ora affrontato il tema della detraibilità dei contributi a vario titolo ricevuti nel corso del tempo dal gestore. Evadendo puntualmente il quesito



0 1 09 333510 333 0

Stampa di Bergamo
Sede
Via S. Felice 1
20121 Bergamo
Tel. 035/434811
Fax 035/434812
E-mail: segreteria@tribunale.bergamo.it

05 APR 2008



postogli, il c.t.u. si è limitato a quantificare gli stessi, rimettendo ogni decisione nel merito al Collegio.

Ritiene il Collegio, a maggioranza, che, alla luce del disposto dell'art. 24, lett.b, R.D. 2578/ 1925 e della convenzione esistente tra le parti, debbano essere portati in detrazione sia i contributi versati dal Comune sia i contributi versati per l'estensione della rete a seguito di piani di lottizzazione; mentre non sono detraibili i contributi versati dagli utenti per gli allacciamenti.

9a. – Mentre per i contributi versati dal Comune, pari ad € 6.708,39=, versati nel 2002, non v'è questione stante la espressa previsione della lett.b art.24 cit., per i contributi versati dai lottizzanti va osservato quanto segue. Nella convenzione originaria si legge: *“Per quanto attiene alle lottizzazioni, il lottizzante sarà tenuto a versare alla Concessionaria un contributo a fondo perduto per tutte le opere da realizzarsi nell'ambito della lottizzazione medesima, sempreché il tronco di tubazioni a monte sia tecnicamente in grado di far fronte alle nuove richieste”*.

La medesima convenzione precisa poi in diversi articoli che l'impianto di distribuzione resterà di esclusiva proprietà della Concessionaria sino alla scadenza della convenzione stessa – art.7, art.5 c.3 -.

Dette pattuizioni non tengono tuttavia conto, come osservato dalla giurisprudenza arbitrale (Coll. Arb. 23.9.2008 – Padova- Pres. Caia), che *“ in particolare, per quanto attiene alle opere realizzate dai lottizzanti, si deve notare che trattasi di materia indisponibile a pattuizioni private che si pongano in contrasto con le leggi amministrative. Al riguardo, si deve ricordare che le reti gas sono opere di urbanizzazione primaria e che la*



realizzazione diretta di esse a cura e spese del privato, a scapito dell'onerosità della concessione edilizia o permesso a costruire, comporta comunque "acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune". Dunque nulla rilevano eventuali pattuizioni private aventi come obiettivo la deroga a siffatto regime; si tratterebbe di pattuizioni contrarie a norme imperative con tutte le conseguenze del caso".

Per tali motivi vanno decurtati i valori corrispondenti ai contributi versati dal Comune e dai lottizzanti.

9b. A diversa conclusione il Collegio Arbitrale (a maggioranza, con l'opinione dissenziente dell'arbitro Avv. Gaspare Bertolino) deve pervenirsi per quanto concerne i contributi versati dai privati per i singoli allacciamenti.

La convenzione originaria all'art. 9 ("Allacciamenti degli utenti") tratta degli allacciamenti in questione e prevede che *"l'utente verserà alla società un contributo a fondo perduto"*.

La stessa convenzione non prevede alcuna devoluzione gratuita al Comune, anzi, al già citato art. 7 ("Proprietà dell'azienda"), è espressamente previsto che tutto l'impianto (ivi comprese "le derivazioni agli utenti fino ai contatori compresi") rimane di esclusiva proprietà della Concessionaria sino alla scadenza allorquando lo stesso dovrà essere riscattato dal Comune al prezzo di stima industriale.

Per quanto riguarda gli allacciamenti dei singoli utenti non viene in evidenza alcuna normativa pubblicistica; per contro, la circostanza che il RD 2578/1925 non menzioni le anticipazioni o contributi degli utenti quando indica ciò che deve essere sottratto dalla somma dovuta a titolo di

indennità al concessionario uscente, risulta significativa.

Dalle pattuizioni sopra viste della convenzione risulta che, fino al termine della concessione, gli allacciamenti, realizzati dalla concessionaria, benché con il contributo a fondo perduto degli utenti, sono di proprietà della concessionaria stessa e come tali devono essere indennizzati.

L'arbitro Avv. Bertolino dissente da tale conclusione, sottolineando come tutti i cespiti e beni destinati ad un pubblico servizio facciano parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle Province e dei Comuni, secondo la loro appartenenza, a norma dell'art. 826 del c.c..

L'arbitro Avv. Bertolino osserva inoltre che, secondo il disposto dell'art. 14 n. 4 D.Lgs. 164/2000, "alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell'ente locale".

L'arbitro Avv. Bertolino ritiene che l'espressione "a fondo perduto", anche per detti contributi (come per quelli afferenti le estensioni di rete), vada riferita con riguardo alla posizione del singolo utente, al fine di impedire a quest'ultimo di pretendere al termine del rapporto di utenza il rimborso del "contributo" versato ovvero rivendicare in proprietà la porzione di impianto realizzata con detto contributo, che è andato a coprire pressoché integralmente il relativo costo, così come previsto nell'art. 9, secondo capoverso, della convenzione 26.11.1982 .

L'arbitro Avv. Bertolino aderisce all'orientamento espresso in analoghe fattispecie dal Consiglio di Stato, secondo cui nella determinazione dell'indennità ex art. 24 R.D. 2578/1925 non devono essere considerati anche gli allacciamenti d'utenza realizzati con il contributo degli utenti,

atteso che "se si ammettesse il rimborso del valore dell'impianto anche per la parte realizzata con il finanziamento della collettività, si avvantaggerebbe indebitamente la concessionaria che otterrebbe dall'Amministrazione Comunale e quindi dalla collettività nuovamente il pagamento del costo dell'impianto" (Cons. Stato, Sez. 5^a, decisione n. 4905/2003 del 1.07.2003; conforme: TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. 2, sentenza n. 638/2001 dell'11.08.2001).

Considerato che la determinazione del VIR degli impianti è stata operata globalmente, ricomprendendo anche il valore degli allacciamenti d'utenza, ad avviso dell'arbitro Avv. Bertolino dal VIR complessivo andrebbe detratto l'ammontare – rivalutato secondo gli indici ISTAT – dei contributi pagati dagli utenti per gli allacciamenti d'utenza.

10. Il mancato profitto per il riscatto anticipato

Va ora esaminata la domanda di ERG relativa al mancato profitto causato dal riscatto anticipato.

Prima di esaminare il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di riscatto anticipato, deve essere evidenziato che la convenzione all'art. 8 recitava: *"Nel caso che il Comune ritenesse, avvalendosi della Legge sui servizi pubblici (Legge T.U.15/10/1925 n. 2578), riscattare anzitempo l'impianto, dovrà per il detto riscatto pagare alla Concessionaria quanto prescritto dalla detta Legge"*. Il rinvio operato dalla convenzione dunque è un rinvio generico nei confronti della normativa applicabile e non ai singoli criteri previsti dal R.D. 2578 cit..

Passando all'evoluzione del complesso quadro normativo e giurisprudenziale e sulle conseguenze che dallo stesso vanno tratte per la



fattispecie de qua, il Collegio condivide quanto autorevolmente osservato in merito dalla giurisprudenza arbitrale - Coll. Arb. 8.2.2010 (Milano) - Presidente Iudica e Coll. Arb. 16/25.9.2010 (Brescia) - Presidente Binelli - e che si riporta.

“L’art. 15, comma 5°, D.Lgs. n. 164/2000, nel quadro di un programma di progressiva liberalizzazione del mercato del gas, ha disposto che le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto medesimo avrebbero potuto proseguire sino alla scadenza stabilita nel contratto, se contenuta nei limiti del c.d. periodo transitorio, oggetto di successive proroghe legislative (da ultimo, l’art. 23, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha nuovamente determinato la durata del periodo transitorio, prorogandolo al 31 dicembre 2007 ed automaticamente prolungandolo fino al 31 dicembre 2009 in presenza di almeno una delle condizioni indicate al comma 7 dell’art. 15 del D. Lgs. N. 164/2000). Le concessioni aventi scadenza naturale successiva al termine del periodo transitorio – (come quella oggetto del presente procedimento arbitrale, scadente nel 2018) – sarebbero cessate con il suo compimento. In questo caso, la suddetta disposizione riconosce ai titolari delle concessioni in essere un rimborso (a carico del nuovo gestore ai sensi del precedente articolo 14, comma 8°), “calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578”. In ogni caso, ai sensi dell’art. 15, comma 5°, D.Lgs. n. 164/2000, “resta sempre esclusa la valutazione del mancato



profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione".

8.4 – A fronte del regime introdotto dal D.Lgs. n. 164/2000, un diffuso orientamento giurisprudenziale escludeva la perdurante ammissibilità dell'esercizio del diritto di riscatto anticipato ai sensi dell'art. 24, comma 4°, R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, originariamente previsto al solo fine di consentire al Comune la riassunzione diretta del servizio e quindi considerato incompatibile con il nuovo regime fondato sui principi della concorrenza e dell'apertura al mercato (Cons. Stato, 25 giugno 2002, n. 3455; Cons. Stato, 15 febbraio 2002, n. 902). Intervendo con disposizione interpretativa, il legislatore ha successivamente chiarito che <la disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione. Tale facoltà va esercitata secondo le norme ivi stabilite> (art. 1, comma 69, L. 23 agosto 2004, n. 239). A fronte di tale chiarimento legislativo, si è consolidato un nuovo orientamento giurisprudenziale che fa salvo l'esercizio del riscatto anticipato purché il relativo diritto fosse espressamente previsto dalle convenzioni (in tal senso Cons. Stato, 19 luglio 2005, n. 3817).

8.5 – Con il sopra ricordato intervento interpretativo, il legislatore nulla ha espressamente disposto con riguardo alla questione se in sede di determinazione dell'indennità di un riscatto anticipato esercitato nel vigore del regime introdotto dal D. Lgs. N. 164/2000, in relazione a una



concessione in scadenza oltre il periodo transitorio, debba o meno tenersi conto del profitto che viene a mancare al concessionario uscente per effetto della cessazione anticipata della gestione, ai sensi della lett. c) del comma 4° del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.

Lo stesso è a dirsi in relazione al successivo D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, L. 23 febbraio 2006, n. 51), il cui art. 23 ha espressamente fatto salva la facoltà di riscatto anticipato durante il periodo transitorio, se prevista nell'atto di affidamento o di concessione. 8.6 – Il Collegio ritiene di dover muovere dalla considerazione, condivisa dal Consiglio di Stato, secondo la quale con la disposizione interpretativa sopra richiamata il legislatore non ha inteso ripristinare la vigenza dell'art. 24, comma 4°, R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, ma ha unicamente voluto fare salva l'efficacia delle deliberazioni di riscatto anticipato assunte dagli Enti comunali sulla base delle clausole contrattuali a suo tempo convenute, in modo da consentire un'anticipata realizzazione degli obiettivi di liberalizzazione del mercato perseguiti dallo stesso D.Lgs. n. 164/2000.

In questo quadro, deve ritenersi definitivamente abrogato l'art. 24, comma 4°, lett. c), la cui applicazione è in ogni caso esclusa dall'inciso finale dell'art. 15, comma 5°, D. Lgs. n. 164/2000. Ne consegue che anche in caso di riscatto anticipato nel periodo transitorio il rimborso va "calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578", senza che possa tenersi conto "del mancato profitto derivante



Lgs. n. 164/2000, è conformato alle finalità del nuovo regime normativo, e si configura anzi come uno strumento più celere in vista dell'attuazione del libero mercato nel settore industriale della distribuzione del gas, voluta dal legislatore.

Occorre poi considerare che, dopo l'esercizio del riscatto anticipato, lo stesso concessionario uscente gode di un'opportunità che, nel caso della riassunzione in proprio del servizio da parte dell'ente concedente, gli era preclusa, perché può partecipare senza limitazioni alle gare per l'affidamento del servizio (art. 15, comma 10°, D.Lgs. n. 164/2000), e può così ottenerne nuovamente l'assegnazione se vince la gara. Anche questa considerazione concorre ad evidenziare la infondatezza della pretesa di Italgas di vedersi computare il mancato profitto ai sensi dell'abrogata lett. c) del comma 4° del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578. Accedendo a tale interpretazione si giungerebbe, infatti ad un esito tanto paradossale quanto inaccettabile: l'ex concessionario, vinta la gara in regime di concorrenza, si troverebbe a poter vantare una sostanziale duplicazione del profitto, conseguendo così un indebito arricchimento.

La valutazione del mancato profitto seguito dal riscatto anticipato durante il c.d. periodo transitorio si conferma quindi incompatibile con il nuovo quadro delineato dal D.Lgs n. 164/2000, e, come tale, deve essere esclusa, facendo applicazione dei principi espressi dalla più volte ricordata giurisprudenza del Consiglio di Stato ("il rinvio della concessione all'art. 24 dovrà piuttosto intendersi come "fisso", ossia soltanto alle norme del testo unico del 1925 (a suo tempo recepite nell'atto di concessione), ancora applicabili (ed in questo novero rientrano quelle sul procedimento

17
10.
17



da seguire) in quanto compatibili con il nuovo quadro delineato dal D.Lgs. n. 164/2000")".

Per l'effetto ritiene il Collegio non meritevole di accoglimento la domanda attorea relativa al mancato profitto.

11. Le reciproche domande di risarcimento danni

Entrambe le parti hanno avanzato domande tese al risarcimento di danni assuntivamente patiti.

Iniziando la disanima dalla domanda attorea concernente il risarcimento del danno per non aver potuto esercitare il diritto di ritenzione previsto all'art. 19 della convenzione, il Collegio ritiene di dover in primo luogo riportare il testo del citato art. 19 : "*DIRITTO DI RITENZIONE. In caso di esercizio della facoltà di riscatto (art. 8) o dalla normale scadenza della concessione (art. 7) qualora il Comune non potesse eseguire, contestualmente alla consegna degli impianti, il pagamento degli importi determinati in base ai criteri di legge richiamati nel precedente art. 8, dovuti alla concessionaria, la concessionaria stessa avrà diritto di ritenzione degli impianti ed avrà facoltà di proseguire di fatto nella gestione fino a quando non sarà soddisfatto ogni suo avere*".

Bisogna poi considerare che il riscatto anticipato previsto dall'art. 24 R.D.2578/1925 era esercitabile dai Comuni per assumere direttamente la gestione del servizio e, quindi, non vi erano altri soggetti economici interessati alla conclusione del rapporto. L'art. 15, comma 5, del D.Lgs 164/2000, invece, regola il passaggio dal precedente regime concessorio alla liberalizzazione del servizio di distribuzione, ipotesi che evidentemente non poteva essere prevista nella concessione originaria che,

9.2.2009 ed il cui merito non può che restare estraneo alla cognizione del Collegio.

In definitiva, pertanto, entrambe le richieste di risarcimento danno debbono essere rigettate.

12. Sulla richiesta di rivalutazione monetaria e interessi legali

Parte attrice chiede ancora che il complessivo importo dovutole sia aumentato di una percentuale di rivalutazione monetaria e degli interessi legali sino alla data di effettivo soddisfo.

Ritiene il Collegio che detta domanda sia solo parzialmente meritevole di accoglimento nei limiti di cui infra.

Per quanto esposto in precedenza risulta che ERG ha diritto all'equa indennità (per l'importo specificato al punto successivo), ma non al risarcimento del danno per il mancato esercizio del diritto di ritenzione.

Come è noto – cfr. per tutti Cass.22.6.2007, n.14573 – *“Per distinguere i debiti di valuta dai debiti di valore occorre avere riguardo non alla natura dell'oggetto nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento dell'inadempimento o del fatto dannoso, bensì all'oggetto diretto ed originario della prestazione, che nelle obbligazioni di valore, consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre nelle obbligazioni di valuta è proprio una somma di danaro, a nulla rilevando l'originaria indeterminatezza della somma stessa”*.

Nella presente fattispecie, il debito del Comune è pacificamente un debito di valuta, dato che sin dall'origine risultava chiaro come fosse questione di una somma di denaro. Trattandosi di un debito di valuta, lo stesso non è suscettibile di rivalutazione.





In più, si osserva che parte attrice non vanta nel caso de quo un diritto al risarcimento del danno conseguenza di un comportamento illecito del Comune, ma di un più limitato diritto all'indennizzo (equa indennità per il R.D2578/1925 e rimborso per il D.Lgs.164/2000), scaturente da un comportamento legittimo del Comune, ossia l'esercizio del diritto di riscatto anticipato.

Nell'attuale sistema normativo, ciascuno dei due diritti mantiene la sua strutturale differenza rispetto all'altro, con la conseguenza che il debito indennitario ha natura di valuta e, come tale, non è suscettibile di rivalutazione, mentre quello risarcitorio ha natura di valore ed è suscettibile di rivalutazione.

Difettando poi una specifica domanda attorea ex art. 1224 comma 2 c.c., ritiene il Collegio che alla parte attrice spettino i soli interessi legali con decorrenza dalla data di liquidazione del credito da parte del Collegio, soltanto allora, infatti, il credito assunto una precisa e ferma quantificazione, vale a dire dalla data di deliberazione del presente lodo sino all'effettivo soddisfo.

13. Determinazione della equa indennità spettante alla parte attrice

Alla luce di quanto sino ad ora esposto, risulta possibile determinare esattamente l'entità della equa indennità da riconoscere in favore di ERG.

- Il c.t.u. ha determinato il VIR a pag. 58 del proprio primo elaborato in complessivi € 2.234,503,00=.
- Detto importo comprendeva anche gli allacciamenti con una misura pari a 7.30 m/utente mentre, a seguito degli ulteriori accertamenti eseguiti



(cfr. par. 3c.), tale misura è stata rideterminata in 8,65 m/utente. Quindi il VIR degli allacciamenti valutato a pag. 51 della prima relazione di consulenza in € 730.712= va così rideterminato:

$$730.712 : 730 \times 8,65 = € 865.843=.$$

Conseguentemente, l'equa indennità va maggiorata per tale variazione della differenza tra i due valori suddetti (865.843 – 730.712) pari a € 135.131= lievitando a complessivi € 2.369.634=.

▪ Da tale nuovo importo va poi detratta la maggiorazione del 6% per le spese generali, riconosciute dal c.t.u. ma non dovuta per il Collegio (cfr. par. 8) e, per l'effetto, il nuovo importo diviene € 2.235.504= (2.369.634/1.06).

▪ Vanno infine ulteriormente detratti i contributi versati dal Comune e dagli utenti lottizzanti. Detti importi sono stati esposti dal c.t.u, così come gli era stato richiesto dal quesito, al valore storico ed ammontavano a complessivi € 52.894=; nell'allegato n.43 alla prima relazione di perizia i detti contributi sono distinti per anno di percezione e quindi è risultato agevole aggiornarli alla data del 9.2.2009 mediante gli indici ISTAT FOI, per omogeneità con le restanti valorizzazioni, considerando come dies a quo, per semplicità di calcolo e in mancanza delle singole date di percezione, il 30.6 di ciascun anno.

La somma dei contributi e della rivalutazione così ottenuta ammonta ad € 68.311,49= (52.894,40 + 15.417,09).

In conclusione, pertanto, la somma spettante a ERG, a titolo di equa indennità per effetto del riscatto anticipato, va definitivamente quantificata in € 2.167.192,51= (2.235.504 – 68.311,49) oltre interessi legali dalla

data di deliberazione del lodo al saldo effettivo.

14. Statuizioni finali

Tutte le ulteriori domande, eccezioni e istanze, anche istruttorie, formulate dalle parti sono da considerare rigettate o assorbite per i motivi sopra esposti.

L'onorario per il Collegio arbitrale viene determinato in € 120.000,00= oltre iva ed accessori di legge. Al Presidente andranno € 48.000= oltre iva ed accessori di legge; a ciascuno dei due restanti arbitri andranno € 36.000= oltre iva ed accessori di legge. Dai detti importi andranno detratti gli acconti versati in corso di procedura.

Il Collegio liquida definitivamente in favore dell'Ing. Pietro Onga le spese di c.t.u. in complessivi € 26.098,11= di cui € 3.404,10= per spese ed € 22.694,01= per onorari, al lordo delle trattenute fiscali e contributi Gestione Separata INPS. Dal detto importo andranno detratti gli acconti versati in corso di procedura.

In considerazione dell'esito della controversia, della parziale reciproca soccombenza e della complessità delle questioni trattate il Collegio pone onorario e spese degli arbitri nonché le spese di c.t.u., come sopra liquidati, a carico delle parti in egual misura, fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti di arbitri e consulente.

Per gli stessi motivi, compensa interamente le spese legali.

P.Q.M.

All'unanimità, salvo quanto diversamente specificato in motivazione, il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda ed istanza:

1. condanna il Comune di Cividate al Piano, in persona del sindaco pro tempore, a pagare alla società Enel Rete Gas S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, in dipendenza della cessazione della convenzione datata 26.11.1982 la somma di € 2.167.192,51= oltre interessi legali dalla data del presente lodo al saldo effettivo;
2. respinge le ulteriori domande di condanna formulate da Enel Rete Gas S.p.A. nei confronti del Comune di Cividate al Piano sub. 2, 3 e 4 – quest’ultima soltanto per la parte relativa alla rivalutazione monetaria – delle precisate conclusioni;
3. respinge le domande formulate dal Comune di Cividate al Piano in via pregiudiziale e in via riconvenzionale delle precisate conclusioni;
4. pone definitivamente gli onorari e le spese del procedimento arbitrale e di C.T.U., come liquidate in motivazione, a carico delle parti nella quota di ½ ciascuna, fermo il vincolo di solidarietà fra le parti stesse;
5. dichiara interamente compensate le spese legali necessarie alla difesa delle parti nel presente procedimento;
6. respinge o dichiara assorbita ogni altra domanda delle parti.

Così deciso, in conferenza personale degli arbitri, all’unanimità salvo quanto diversamente specificato in motivazione, in data 05.04.2011 presso lo studio del Presidente Avv. Danilo Conti, in Bergamo, Via Matris Domini n. 3.

Il lodo viene redatto e sottoscritto in tre originali.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Avv. Danilo Conti (Presidente)

Danielo Conti

Bergamo, 05.04.2011

Ing. Fortunato Rota (Arbitro)

Fortunato Rota

Bergamo 5-4-2011

Avv. Gaspare Bertolino (Arbitro)

Gaspare Bertolino

Bergamo, 05 Aprile 2011

1951/11 Rev
ORIGINALE

TRIBUNALE CIVILE DI BERGAMO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Istanza per la concessione del decreto di esecutorietà del lodo

ex art. 825 c.p.c.



di Enel Rete Gas S.p.a., Società soggetta a direzione e coordinamento di F2i Reti Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via San Giovanni sul Muro n. 9 (C.F. e P.I. 00736240151) in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore*, ing. Gianclaudio Neri (C.F. NREGCL54P17I921H), rappresentata e difesa, giusto mandato a margine del presente atto, dall'avv. Marco Amorese (C.F. MRS MRC77A10A794B); indirizzo di posta elettronica certificata: avvmarcoamorese@cnfpec.it; recapito di fax 035 271 110, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Bergamo, Via Zelasco n. 18 (si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e notifiche a mezzo fax al n. 035 271 110 o al suindicato indirizzo di posta elettronica certificata)

Premesso che

- con lodo arbitrale rituale sottoscritto in data 5.4.2011, il Collegio arbitrale costituito in data 12.3.2009 sotto la Presidenza dell'avv. Danilo Conti e con la presenza, in qualità di arbitri nominati dalle parti, dell'Ing. Fortunato Rota e dell'avv. Gaspare Bertolino, ha definito la controversia insorta tra Enel Rete Gas S.p.a ed il Comune di Cividate al Piano in merito alla determinazione del rimborso dovuto alla predetta Società a seguito della cessazione della Convenzione Rep. 826 del

Io sottoscritto, ing. Gianclaudio Neri, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore* di Enel Rete Gas S.p.a., delego a rappresentare e difendere la predetta Società nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado di giurisdizione, l'avv. Marco Amorese, conferendogli tutte le facoltà inerenti al mandato, inclusa quella di sottoscrivere il presente atto, di chiedere l'esecutorietà del lodo e di promuovere l'eventuale procedimento giurisdizionale per l'esecuzione dello stesso, di depositare il lodo, di transigere, conciliare, rinunciare agli atti, di accettare l'altrui rinuncia, di proporre istanze e di farsi sostituire da altri procuratori. Autorizzo, ai sensi del d.lgs. 196/03, l'utilizzo dei fatti e dei dati personali riferiti per le finalità inerenti l'espletamento del mandato. Eleggo domicilio presso il suo studio in Bergamo, Via Zelasco n. 18.

E' autentica

26.11.1982 per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione locale del gas naturale;

- che il Collegio arbitrale ha pronunciato il seguente dispositivo, che integralmente ivi si trascrive: "P.Q.M. All'unanimità, salvo quanto diversamente specificato in motivazione, il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda ed istanza:

1) condanna il Comune di Civate al Piano, in persona del Sindaco pro tempore, a pagare alla società Enel Rete Gas S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, in dipendenza della cessazione della convenzione datata 26.11.1982 la somma di € 2.167.192,51, oltre interessi legali dalla data del presente lodo fino al saldo effettivo;

2) respinge le ulteriori domande di condanna formulate da Enel Rete Gas S.p.A nei confronti del Comune di Civate al Piano sub 2,3 e 4 - quest'ultima soltanto per la parte relativa alla rivalutazione monetaria - delle precisate conclusioni;

3) respinge le domande formulate dal Comune di Civate al Piano in via pregiudiziale e in via riconvenzionale delle precisate conclusioni;

4) pone definitivamente gli onorari e le spese del procedimento arbitrale e di C.T.U., come liquidate in motivazione, a carico delle parti nella quota di un ½ ciascuna, fermo il vincolo di solidarietà tra le parti stesse;

5) Dichiara interamente compensate le spese legali necessarie alla difesa delle parti nel presente procedimento;

6) respinge o dichiara assorbita ogni altra domanda delle parti.

- che è intenzione di Enel Rete Gas S.p.a. procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Comune di Cividate al Piano, che ad oggi non ha dato spontanea esecuzione alla decisione del Collegio arbitrale, nonostante espressa richiesta in tale senso formulata dalla società istante,

* * *

Tutto ciò premesso, Enel Rete Gas S.p.a. *ut supra* rappresentata e difesa

chiede


che la S.V. Ill.ma, ai sensi dell'art. 825 c.p.c. voglia dichiarare esecutivo il lodo emesso dal Collegio arbitrale in data 23.2.2011 nella controversia insorta tra Enel Rete Gas S.p.a. ed il Comune di Cividate al Piano in merito alla determinazione del rimborso dovuto alla predetta Società alla scadenza della Convenzione Rep. n. 826 del 26.11.1982 per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione locale del gas naturale

Si allega:

- 1) copia conforme all'originale del lodo arbitrale;
- 2) copia conforme all'originale della Convenzione Rep. n. 826 del 26.11.1982 recante, all'art. 20, la clausola compromissoria.

Milano- Bergamo , 21 luglio 2011

avv. Marco Amerese



Depositate in cancelleria
Oggi 29 LUG. 2011
Bergamo

Il Cancelliere
(Stefano Testi)



TRIBUNALE DI BERGAMO
Via Borfuro n. 11/A

3831 A.P.

DECRETO DI ESECUTIVITA' DI LODO ARBITRALE

IL PRESIDENTE

Visti gli atti di cui al suesteso verbale di deposito in cancelleria in data 29.07.2011 del lodo arbitrale pronunciato e sottoscritto in Bergamo in data 05.04.2011 dal Collegio Arbitrale composto dall'Avv. Danilo CONTI (Presidente), dall'Ing. Fortunato ROTA (Arbitro) e dall'Avv. Gaspare BERTOLINO (Arbitro) nella controversia tra ENEL RETE GAS S.P.A. contro COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO;

visti i documenti allegati;

visto l'art. 825 C.p.c. (come modificato dall'art. 17 della legge 5-1-94 n. 25) e accertata la regolarità formale del lodo;

dichiara esecutivo il lodo suddetto

dispone che il presente decreto venga comunicato alle parti ai sensi dell'art. 133,

2° comma c.p.c.

Bergamo, 12. VIII. 2011

Il Funzionario Giudiziario
dr. Lorenzo Lancia

IL PRESIDENTE T.F.

IL GIUDICE
(dott. Angelo G. Tibaldi)

TRIBUNALE DI BERGAMO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI, 31 AGO, 2011

IL CANCELLIERE
- Dott. Lorenzo Lancia -

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico delle notifiche presso il Tribunale di Bergamo, ho notificato e dato a tutti gli effetti di legge copia della presente istanza per la concessione del decreto di esecutività del lodo ex art. 825 cpc e relativo provvedimento del Giudice al:

COMUNE DI CIVIDATE al PIANO (CF 00666770169) in persona del sindaco pro tempore al domicilio eletto presso l'Avv. Raffaella Bordogna via Zambianchi n. 8 Bergamo

al Comune di CIVIDATE AL PIANO in persona del **Sindaco pro tempore** domiciliato per la carica c/o la Casa Comunale di CIVIDATE AL PIANO Piazza Giovanni XXIII 24050

A MEZZO DEL
SERVIZIO POSTALE

10 SET. 2011

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO CI
MANUELA NATALINI



